

OGGETTO: Fasc. 1/PA/2018 – Attuazione del Regolamento relativo all’istituzione della Procura Europea. Documento di intesa tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura.

(delibera 13 marzo 2019)

Il Consiglio

Premesso che il 7 dicembre 2017 è stato costituito presso il Ministero della Giustizia un gruppo di lavoro per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, relativo alla istituzione della Procura Europea (“Regolamento EPPO”), cui partecipano le articolazioni ministeriali competenti e i membri del Consiglio Superiore della Magistratura all’uopo designati.

Il gruppo di lavoro, considerata l’esigenza di addivenire ad una intesa sulle regole e sui criteri per la designazione della terna dei candidati al posto del procuratore europeo espresso dall’Italia e l'urgenza di definire la suddetta procedura nel rispetto dei termini fissati dalla Commissione Europea, ha elaborato l'allegato documento di intesa, che sarà sottoscritto dal Ministro della Giustizia e dal Vicepresidente del CSM.

Delibera

di approvare l'allegato documento di intesa e ne dispone la trasmissione, dopo le sottoscrizioni, alla III Commissione per l'avvio della procedura di designazione della terna dei candidati al posto di procuratore europeo per l'Italia."



DOCUMENTO DI INTESA

tra

il Ministero della Giustizia

e

il Consiglio Superiore della Magistratura

“Regole e criteri della procedura di designazione del Procuratore Europeo”

- Premesso che il 7 dicembre 2017 è stato costituito presso il Ministero della Giustizia un gruppo di lavoro sulla trasposizione nel nostro ordinamento del Regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura Europea (denominato, d’ora innanzi , “Regolamento EPPO”), a cui attualmente partecipano sia le articolazioni ministeriali competenti che i membri del Consiglio Superiore della Magistratura all’uopo designati. In particolare il gruppo di lavoro si propone di accompagnare la fase transitoria e predisporre tutte le misure legislative e amministrative, ivi comprese le procedure per la designazione della

terna di candidati italiani al posto di procuratore europeo ai sensi degli artt.12 e 16 del Regolamento EPPO;

- considerato che l'esigenza di addivenire ad una intesa sulle regole ed i criteri della procedura di designazione del procuratore europeo espresso dall'Italia è emersa in seno al gruppo di lavoro sull'attuazione del Regolamento EPPO;
- ritenuto che risulta impellente definire la suddetta procedura di designazione, tenuto conto della circostanza che l'approvazione della disciplina normativa di armonizzazione dell'ordinamento interno al Regolamento EPPO necessita di tempi più lunghi rispetto alla data del 31 marzo p.v., termine previsto dalla Commissione europea per la trasmissione della terna dei nomi da parte degli Stati membri;

Tutto ciò premesso le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto dell'intesa)

Al fine di dare tempestivo corso agli obblighi derivanti dal Regolamento EPPO le Parti regolano mediante la presente intesa, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, la procedura per la designazione, a norma dell'articolo 16, primo comma, del citato Regolamento, dei tre candidati al posto di procuratore europeo dell'Italia.

Art. 2

(Candidature)

Le parti convengono che, al fine di garantire la conformità dell'intesa con quanto stabilito dall'articolo 16 del Regolamento EPPO e dalle rilevanti norme dello Statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea¹, il Consiglio Superiore della Magistratura elabora e delibera il bando per concorrere alla designazione, prevedendo che:

- a) le domande possono essere proposte da magistrati in servizio, con funzioni requirenti o giudicanti, anche collocati fuori dal ruolo organico della magistratura, che siano in possesso dei requisiti per la quarta valutazione di professionalità;

¹ REGOLAMENTO n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.). relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU P 045 del 14.6.1962, pag. 1385), applicabile in virtù della qualifica di agente temporaneo che il procuratore europeo rivestirà ai sensi dell'art. 96 del Regolamento EPPO

- b) i candidati devono offrire tutte le garanzie di indipendenza e di moralità e vantare una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale;
- c) i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua, in applicazione dell'articolo 12 comma 2 lettera e) del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea previsto dal Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica²;
- d) in conformità dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento EPPO, il procuratore europeo è nominato per un mandato iniziale non rinnovabile di sei anni. Le parti danno atto che è stato richiesto un chiarimento all'Unione europea sul quadro normativo applicabile in merito al requisito di età massima dei candidati;

Si conviene che, salvo diverso accordo delle parti firmatarie, il bando non preveda requisiti ulteriori rispetto a quelli sopra menzionati.

Art. 3

(Istruttoria e valutazione delle domande)

Il Consiglio Superiore della Magistratura inoltra al Ministro della Giustizia le domande di candidatura.

Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della Giustizia procedono autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16 del Regolamento e dell'art.2 della presente intesa.

Art. 4

(Procedura)

Il Ministro della Giustizia all'esito della valutazione formula una proposta di designazione di una terna al Consiglio Superiore della Magistratura che, qualora la

² Articolo 12 co.2 lettera e) del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, in GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385)

"Per essere assunto come agente temporaneo, occorre possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione, salvo deroga concessa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, e godere dei diritti politici;

b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;

e) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua dell'Unione nella misura necessaria alle funzioni da svolgere."

condivida, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perché lo comunichi agli organi dell'EPPO.

Se il Consiglio Superiore della Magistratura non condivide le valutazioni che sorreggono la proposta restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Ministro della Giustizia.

Il Ministro della giustizia senza ritardo, alternativamente:

a) trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura una proposta conforme alle valutazioni del medesimo Consiglio;

b) invita, con richiesta motivata, il Consiglio Superiore della Magistratura a rivedere le proprie valutazioni.

Art. 5
(Designazione)

Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede in ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando non aderisce all'invito di cui alla medesima lettera b). Il provvedimento di designazione è trasmesso al Ministro della Giustizia per la comunicazione agli organi dell'EPPO.

Roma,

Il Ministro della Giustizia

Alfonso Bonafede

Il Vice Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura

David Ermini
